

OGGETTO: L.R. 11.3.1998, n. 9. Direttive di attuazione. Norma transitoria riferita al 1° bando annuale.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Avv. Roberto Frongia riferisce che con l'approvazione, da parte dell'On.le Giunta regionale, delle nuove direttive di attuazione della L.R. 9/98 in materia di Credito alberghiero e dei relativi criteri di priorità, si potrà finalmente addivenire, acquisito il parere della competente Commissione Consiliare, alla formulazione del 1° bando annuale per la concessione degli incentivi previsti in legge.

Direttive che, tra l'altro, all'art. 2 prevedono il rispetto dei limiti e vincoli imposti dall'U.E. tra i quali, come noto, è anche compreso quello che dispone che le domande di accesso al credito siano antecedenti alla realizzazione degli interventi per i quali si richiedono i benefici.

Tuttavia, prosegue l'Assessore, non può sottacersi il fatto che le precedenti direttive, per quanto affette da insanabili vizi formali e sostanziali - circostanza che ha comportato la necessità del loro annullamento - siano state comunque pubblicate sul Supplemento straordinario n. 3 del B.U.R.A.S. n. 14 in data 08.05.1999.

Tali direttive prevedevano in particolare, all'art. 17, norme transitorie le quali stabilivano che in sede di prima applicazione si potessero ritenere ammissibili anche le spese effettuate o sostenute successivamente al 5 aprile 1998 - data di entrata in vigore della Legge 9/98 - prima della presentazione della domanda per l'ottenimento delle agevolazioni.

L'aver richiamato, nelle nuove direttive, il rispetto dei limiti e dei vincoli comunitari tra cui, come riferito, è compreso anche quello che impone che gli interventi per i quali si richiedono gli incentivi siano successivi alla data di presentazione della relativa domanda, non esime purtroppo l'Amministrazione regionale dalle responsabilità conseguenti all'aver ufficialmente pubblicato direttive contenenti indicazioni che, come nel caso di specie, non sono conformi alle prescrizioni U.E. e che potrebbero aver generato aspettative da parte dei potenziali beneficiari. Molti dei quali, presumibilmente, formuleranno la prevista domanda di partecipazione al prossimo bando annuale nella convinzione, peraltro avvallata dalla richiamata pubblicazione sul B.U.R.A.S., di poter ricomprendere nei propri programmi di spesa tutti i lavori effettuati dopo il 5 aprile 1998 -

Un'ipotesi di esclusione delle opere o forniture antecedenti la data di presentazione delle domande potrebbe determinare concrete possibilità di ricorsi giurisdizionali ed altrettanto realistiche possibilità di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione regionale.

Allo scopo di scongiurare tale evenienza, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone all'On.le Giunta regionale che, in deroga alle nuove direttive ed in fase di prima applicazione della L.R. 9/98, possano essere presi in considerazione, con esclusivo riferimento alle



domande presentate per la partecipazione al 1° bando annuale ed inserite in graduatoria, i lavori eventualmente effettuati dopo il 5 aprile 1998.

LA GIUNTA REGIONALE

In accoglimento della proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,

DELIBERA

in conformità.

La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo e direttiva ed ordine scritto ai sensi della L.R. 13.11.1998, n. 31 per la cui esecuzione provvederanno, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 della L.R. n. 31/1998 medesima, il Direttore Generale ed i Dirigenti competenti dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
Pierlugi Leo

IL PRESIDENTE
Mario Floris